

La rete non è un soggetto distinto dalle imprese che partecipano

di Stefano Delle Monache

Il decreto sviluppo, come modificato con la legge di conversione 221/2012, ha introdotto significative novità nel tormentato testo normativo che definisce e disciplina la figura del contratto di rete. Queste novità si riferiscono al fatto che è ora possibile che le reti acquistino soggettività giuridica mediante l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. In mancanza dell'iscrizione la rete, anche se il contratto che la istituisce prevede la costituzione di un organo comune e di un fondo patrimoniale, non è dotata di soggettività giuridica, come il legislatore si preoccupa di precisare.

Ci si potrebbe interrogare sulla coerenza di questi emendamenti con le linee ispiratrici che sono alla base dell'inserimento, nel tessuto ordinamentale, del contratto di rete, quale modello costituito da un'intelaiatura estremamente leggera che il legislatore della prima ora intendeva offrire alle imprese per favorirne i processi di aggregazione, nel rispetto della loro reciproca autonomia e individualità intese come valori forti, che hanno caratterizzato la crescita e lo sviluppo

economico del nostro Paese. Il contratto di rete era stato pensato come strumento capace di generare un'aggregazione incentrata su un programma comune e destinata a svolgersi per linee orizzontali, secondo la logica della contrattualità pura. Questa immagine è resa meno nitida dall'opzione della soggettività che si è voluta introdurre con l'ultimo intervento riformatore.

Quali implicazioni derivano dall'acquisto della soggettività in capo alla rete, come conseguenza dell'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese? La prima è di natura fiscale, poiché sembra inevitabile che la soggettività civilistica si traduca in soggettività tributaria, con le intuibili conseguenze che da ciò possono derivare, anche se il tema rimane tutto da scoprire, poiché non esistono, al momento, prese di posizione precise da parte dell'agenzia delle Entrate.

Meno problematiche ed anzi tendenzialmente favorevoli sembrerebbero essere, per contro, le implicazioni che l'acquisto della soggettività determina sul piano dei rapporti di diritto privato. Ma così non è. Nelle relazioni con i terzi l'organo comune, in presenza di una rete entificata, spende il nome della rete, intesa come soggetto distinto dalle singole imprese partecipanti, im-

prendendone in tal modo la responsabilità. La garanzia patrimoniale offerta ai terzi, coerentemente, sarà quella rappresentata dal fondo comune, ma con la possibilità per costoro, ai sensi dell'articolo 2615, comma 2, del Codice civile, di far valere la solidarietà nei confronti delle imprese per conto delle quali l'organo comune risulti aver agito.

Tutto ciò dovrebbe significare che una cosa sia l'imputazione dei rapporti contrattuali e delle obbligazioni assunte dall'organo comune, gli uni e le altre collocandosi in capo alla rete, un'altra cosa sia la responsabilità da inadempimento, questa determinando conseguenze che si estendono alle singole imprese partecipanti alla rete, nella misura in cui possa funzionare il criterio di cui all'articolo 2615 sopra richiamato. Così, se la rete si è impegnata a fornire a un terzo la componentistica o la tecnologia per la realizzazione di un determinato macchinario industriale, le relative obbligazioni saranno obbligazioni imputate al soggetto-rete, non alle imprese partecipanti, tenute semmai a rispondere in caso di inadempimento.

Una tale "spersonalizzazione" (paradossale esito dell'acquisto della soggettività) ben difficilmente, tuttavia, gioverà alla rete. Il successo delle aggregazioni re-

alizate mediante modelli reticolari è prevedibile si gioca sulla loro capacità di porsi come strumenti che, mentre favoriscono lo sprigionamento dei valori sinergici che derivano dall'appartenenza a un gruppo, siano in grado di non deludere l'affidamento dei terzi in ordine al fatto che i rapporti contrattuali possano collocarsi direttamente in capo alle imprese riunite in rete: senza di che questi terzi, nei confronti dei singoli retisti, non potrebbero avvalersi di rimedi diversi dall'eventuale invocazione della responsabilità solidale dell'impresa per conto della quale l'organo comune risulti aver agito, dovendo così limitare la loro pretesa - a quanto sembra - al solo risarcimento del danno.

In conclusione, le recenti modifiche apportate alla disciplina del contratto di rete, per una sorta di «eterogeneità dei fini», rivestono importanza non tanto o non solo per ciò che consentono (l'acquisto della soggettività), ma ancor prima perché chiariscono che la rete, anche se dotata di un organo comune e di un fondo patrimoniale, di per sé non costituisce un soggetto giuridico distinto dalle imprese partecipanti.

*Professore ordinario di Diritto civile
nell'Università di Padova*